



Dott. Francesco De Rosi

NOTAIO

REPERTORIO N. 8831

RACCOLTA N. 6727

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di febbraio.

16 febbraio 2022

Alle ore diciotto.

In Acri, alla Via Aldo Moro snc, presso la sede dell'ASPA.

Innanzi a me, Dottor FRANCESCO DE ROSIS, Notaio in Corigliano-Rossano, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola,

E' PRESENTE

- FIORE Rosaria, nata ad Acri il 10 marzo 1980, residente in Roma alla Via Monterosso al Mare n. 54, che dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Vice-Presidente del Consiglio Direttivo di:

- "A.S.P.A. (Acri Soccorso Pronto Aiuto)", con sede in Acri, Via della Repubblica, codice fiscale 02034870788.

Dell'identità personale di detto comparente, cittadino italiano, io Notaio sono certo.

RICHIESTA

Il comparente mi richiede di ricevere il verbale dell'Assemblea degli associati della predetta Associazione convocata in questo giorno ed ora per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Approvazione del nuovo Statuto Sociale integralmente riformulato ai sensi del Codice del Terzo Settore.



Registrato a Cosenza

il 28/02/2022

al n. 3538

serie: 1T

===== **COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA** =====

Il comparente assunta la presidenza dell'Assemblea a norma dello Statuto e per designazione unanime dell'assemblea, stante l'impossibilità ad intervenire del Presidente del Consiglio Direttivo, constata e dà atto: =====

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in seconda convocazione in questo giorno, ora e luogo ai sensi dello Statuto mediante lettera a mano e/o via mail a ciascun associato ed a ciascun membro del Consiglio Direttivo; =====

- che sono presenti in proprio o per delega numero 54 (cinquantaquattro) aventi diritto di voto, di cui 30 (trenta) personalmente e 24 (ventiquattro) per delega, il cui elenco delle presenze si allega al presente atto con la lettera "A"; =====

- che del Consiglio Direttivo, oltre il Presidente come sopra costituito, sono presenti: =====

Pedace Luigi, Minisci Angelo, Sposato Angelo Vincenzo, De Marco Rossana;

- che ai sensi dell'articolo 19 (diciannove) del vigente Statuto la delibera può essere validamente assunta in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto; =====

- che già nella seduta assembleare del 4 dicembre 2021, l'assemblea degli associati, pur non alla presenza del Notaio, quindi non in forma pubblica, aveva già deliberato quanto in oggetto; =====

- che oggi si ritiene necessario richiedere l'intervento del Notaio al fine di rendere in forma pubblica tali modifiche statutarie. =====

Il Presidente dichiara pertanto l'Assemblea validamente costituita ed idonea a deliberare sul predetto Ordine del Giorno. Tutti gli associati si dichia-



rano sufficientemente informati e nessuno si oppone alla discussione. =====

===== **RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA** =====

Il Presidente dell'Assemblea iniziando la trattazione dell'argomento all'ordine del giorno illustra agli associati le principali modifiche dello Statuto il cui nuovo testo integrale è allegato all'avviso di convocazione. =====

Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 cosiddetto "Codice del Terzo Settore" integrato e corretto con il Decreto Legislativo n. 105 del 3 agosto 2018 ha riformato integralmente il sistema del cosiddetto "Terzo settore" dando la possibilità ad Associazioni riconosciute o non riconosciute e a Fondazioni di assumere la qualifica di "Ente del Terzo Settore" mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con l'obbligo di adeguare lo Statuto alle norme dettate dalla nuova normativa introdotta. ==

Il Presidente invita quindi me notaio a dare lettura del nuovo testo dello Statuto secondo la formulazione proposta dal Consiglio Direttivo. =====

Io notaio do quindi lettura integrale del nuovo testo dello Statuto contenente le modifiche proposte. =====

Dopo approfondita analisi dei singoli articoli dello Statuto ed articolata discussione si procede con la votazione. =====

===== **DELIBERAZIONE** =====

Il presidente mi fa constare che al momento della votazione sono presenti numero =====

soci aventi diritto al voto come risulta dall'elenco già allegato sub "A". =====

Il Presidente mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione: =====

"L'assemblea =====



===== DELIBERA =====

1) di adeguare lo Statuto alle norme inderogabili previste dal Decreto Legislativo 117/2017 per le associazioni ODV e di approvare il nuovo Statuto che si allega al presente atto con la lettera "B"; =====

2) di dare mandato al Presidente pro - tempore di apportare al testo dello Statuto le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione nel R.U.N.T.S. =====

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI DELLA VOTAZIONE E CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA =====

Il Presidente nel proclamare il risultato della votazione comunica che tutti i soci presenti hanno espresso voto favorevole. =====

Il Presidente dà quindi atto che il testo della deliberazione viene approvato con il voto favorevole dell'unanimità dei soci presenti. =====

Null'altro essendovi da deliberare e non avendo chiesto la parola nessuno degli intervenuti il Presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciotto e venti. =====

===== SPESE =====

Le spese del presente atto sono a carico dell'associazione. =====

Il presente atto è esente dalle imposte di bollo e di registro ai sensi dell'articolo 82 commi 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017. =====

===== TRATTAMENTO DATI =====

Il comparente da atto di aver ricevuto da me Notaio l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento U.E. n. 679/2016 GDPR (c.d. Legge Privacy) e autorizza l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonchè le comunicazioni a tutti gli uffici competenti, e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge esoneran-



PUBBLICA ASSISTENZA
A.S.P.A.
Acri Soccorso Pronto Aiuto

ALLEGATO: A
al Numero di Raccolta 6727



Presenze Soci Assemblea Straordinaria 16/02/2022

	COGNOME	NOME	FIRMA
1.	ALTOMARI	ILENIA	<i>Ilenia Altomari</i>
2.	BARONE	EMANUELA	<i>Emanuela Barone</i>
3.	BRUNO	PIETRO	<i>Pietro Bruno</i>
4.	CARAVETTA	FRANCESCO	<i>Francesco Caravetta</i>
5.	CHIMENTO	STEFANIA	<i>Stefania Chimento</i>
6.	COFONE	VINCENZO	<i>Vincenzo Cofone</i>
7.	DE MARCO	ROSANNA	<i>Rosanna De Marco</i>
8.	DE VINCENTI	RAFFAELE	<i>Raffaele De Vincenti</i>
9.	FERACO	ANGELO	<i>Angelo Feraco</i>
10.	PIORE	ROSARIA	<i>Rosaria Piore</i>
11.	FLAUTO	ROBERTA EMY	<i>Roberta Flauto</i>
12.	FUSARO	FABIO	<i>Fabio Fusaro</i>
13.	FUSCALDO	STEFANIA	<i>Stefania Fuscaldo</i>
14.	GUIDO	MARTINA	<i>Martina Guido</i>
15.	IOELE	OTTAVIO	<i>Ottavio Ioele</i>
16.	MINISCI	ANGELO	<i>Angelo Minisci</i>
17.	PANCARO	ANGELA	<i>Angela Pancaro</i>
18.	PARISE	TIZIANA	<i>Tiziana Parise</i>
19.	PASTORE	MAURO	<i>Mauro Pastore</i>
20.	PEDACE	LUIGI	<i>Luigi Pedace</i>
21.	PELLICORE	ANGELO	<i>Angelo Pellicore</i>
22.	PELLICORIO	PAOLO	<i>Paolo Pellicorio</i>
23.	PUCCIANO	DENISE	<i>Denise Pucciano</i>
24.	RITACCO	LUIGI-LUCA	<i>Luigi-Luca Ritacco</i>
25.	RITACCO	ANTONELLA	<i>Antonella Ritacco</i>
26.	RODI	STEFANO	<i>Stefano Rodi</i>
27.	SCAGLIONE	FRANCESCO	<i>Francesco Scaglione</i>
28.	SCOLA	ANNA IMMACOLOATA	<i>Anna Immacolata Scola</i>
29.	SPOSATO	ANGELO	<i>Angelo Sposato</i>
30.	STUMPO	ANTONIO	<i>Antonio Stumppo</i>



Organizzazione di Volontariato fondata nel 1995

Via della Repubblica - 87041 ACRI (Cs) - Tel. e fax: 0984.955858

www.aspacri.it - E-mail: info@aspacri.it - Pec: aspacri@pec.it

Codice Fiscale: 02034870788

ALLEGATO: B
al Numero di Raccolta 6121



Statuto ODV PUBBLICA ASSISTENZA ASPA

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato "A.S.P.A. (Acri Soccorso Pronto Aiuto)"

Titolo I – Profili Generali

Art.1 – Denominazione, sede ed emblema

E' costituita l'organizzazione di volontariato di "Pubblica Assistenza A.S.P.A. (Acri Soccorso Pronto Aiuto) " con sede in Acri (CS) via Aldo Moro snc, in questo statuto successivamente indicata come "Associazione".

L'emblema dell'Associazione è costituito da un cerchio con all'interno una croce rossa con al centro un allacciamento di mano-polso con scritta

A.S.P.A. (Acri Soccorso Pronto Aiuto)

Art.2 – Principi associativi fondamentali

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore

L'associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle riportate nell'art. 4 del presente statuto, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

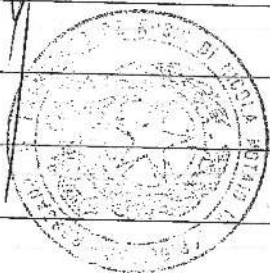
L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla

generalità della popolazione.

Art.3 - Scopi Associativi

L'Associazione svolge il proprio impegno a fini di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una società più giusta e solidale anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini. L'Associazione assume, in particolare il compito di:

- a) Promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;
- b) Promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare i bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- c) Contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile della collettività;
- d) Favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei cittadini; e) Contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;
- f) Organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;
- g) Collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto; h) favorire l'attività sportiva,



ricreativa e promozionale.

Art.4 - Attività

Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge una o più delle

seguenti attività di interesse generale: a) Interventi e prestazioni sanitarie;

b) Servizi di trasporto sanitario e di emergenza urgenza;

c) Servizi di trasporto sanitario a mezzo di autoambulanza;

d) Gestione di servizi sociali, socio sanitari o assistenziali;

e) Servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;

f) Sensibilizzazione alla donazione di sangue e organi;

g) Iniziative di formazione e informazione sanitaria, attività sportive, culturali di interesse sociale con finalità educativa;

h) Iniziative per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni;

i) Formazione e informazione di prevenzione in protezione civile; interventi di Protezione Civile in emergenza a sostegno delle popolazioni colpite da calamità; iniziative di tutela dell'ambiente; interventi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

j) Attività di orientamento intese come interventi di carattere informativo, formativo, consulenziali, finalizzati a facilitare l'orientamento professionale, a supportare la definizione di percorsi di formazione e di



lavoro e il sostegno all'inserimento e al reinserimento occupazionale, nonché al recupero della dispersione scolastica ed alla sperimentazione di attività di supporto nell'ambito dei percorsi connessi all'obbligo formativo/obbligo d'istruzione e percorsi di istruzione e formazione professionale;

k) Attività di formazione professionale intese come interventi di pre qualificazione, qualificazione, riqualificazione, specializzazione, perfezionamento, aggiornamento e riconversione, realizzati con sistemi che utilizzano metodologia di presenza o a distanza;

l) Attività di formazione e/o orientamento rivolti a utenze speciali (persone con disabilità, minori a rischio, emarginati sociali);

m) Servizi educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a 18 anni, ai sensi dell'art.1 comma 1 del regolamento adottato con decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 139/07;

n) Attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e di attività di interesse generale, nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale;

o) Organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

p) Organizzazione e gestione dei servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;



q) Promozione, organizzazione e gestione di attività di collaborazione ed accoglienza internazionale nel rispetto delle competenze di ANPAS nazionale;

r) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli della non violenza e della difesa non armata anche attraverso i Progetti di Servizio Civile Nazionale;

s) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

t) Assistenza, promozione e sostegno dei diritti dell'infanzia;

u) Attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sociali;

v) trasporto organi e sangue ed emoderivati;

w) servizio di telesoccorso e teleassistenza.

L'associazione potrà compiere operazioni atte a raggiungere scopi sociali, potrà collaborare con altre associazioni di volontariato, con cooperative sociali o altri enti no profit. Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale volontario e gratuito dei propri aderenti.

L'attività volontaria non può essere retribuita in nessun modo nemmeno



dall'utente beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art.6 - Requisiti

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione. Il cittadino presenta domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.

Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di



accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'associazione deve essere composta da almeno sette soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa. Sono soci volontari i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

I soci sono tenuti a versare una quota annua.

La misura delle quote, le scadenze e le modalità di pagamento sono stabilite dall'Assemblea. I soci iscritti all'Associazione da meno di sei mesi non hanno diritto a votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti. I soci di età inferiore ai diciotto anni esercitano i propri diritti ed adempiono i propri doveri associativi a mezzo del loro rappresentante legale.

Fatto salvo il diritto di recesso, è tuttavia espressamente esclusa la

temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art.7 – Diritti

I soci hanno diritto di:

- a) Partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
- b) Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di quest'ultimi;
- c) Convocare l'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- d) Formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- e) Essere informati sull'attività associativa;
- f) L'associazione garantisce, nei casi previsti dalla legge, l'assistenza e la tutela legale ai soci responsabili di atti correlati al servizio dell'Associazione.

Art.8 – Doveri

I soci sono tenuti a:

- a) Rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- b) Essere in regola con il versamento della quota associativa;
- c) Non compiere atti che danneggiano gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
- d) Impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art.9 – Incompatibilità

Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le attività prevalenti svolte dall'Associazione.



Non possono essere soci volontari coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art.10 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

a) Per morosità;

b) Per decadenza;

c) Per esclusione;

d) Per recesso.

Perde la qualità di socio per morosità il socio che, entro il termine fissato dal consiglio direttivo, non ha rinnovato la sottoscrizione della quota associativa o non l'ha versata.

Perde la qualità di socio per decadenza il socio che si trova nelle condizioni di cui al precedente art. 9.

Perde la qualità di socio per esclusione il socio che, avendo gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, renda incompatibile il mantenimento del rapporto associativo. Perde la qualità di socio per recesso il socio che abbia dato comunicazione di voler recedere dal rapporto associativo. Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno in cui il recesso è stato esercitato.

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui alle lettere b) e c), il socio può ricorrere al collegio dei probiviri entro un mese dalla comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.



I provvedimenti di cui alle lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della comunicazione di cui al punto precedente. Quello di cui alla lettera a) dal giorno della scadenza del termine fissato per il pagamento. Il recesso è efficace dal momento in cui l'associazione riceve la relativa comunicazione.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art.11 - Scritture contabili e bilancio

L'Associazione si dota di un congruo sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione.

Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello statuto.

Qualora le entrate dell'associazione risultino essere inferiori a Euro 220.000,00 (o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore) è facoltà dell'associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dello statuto con annotazione in calce al rendiconto per cassa.



L'associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti specifici delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'anno.

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete Associazione aderisce.

Art.12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) Dalle quote degli aderenti;

b) Da contributi privati;

c) Da rimborsi derivanti da convenzioni;

d) Da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;

e) Da donazioni e lasciti testamentari e oblazioni;

f) Da rendite patrimoniali e finanziarie;

g) Da attività di raccolta fondi;

h) Da attività di vendita di beni e acquisti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione; i) Da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;

j) Da somministrazione occasionale di alimenti e bevande (art. 84);

k) Da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

l) Da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;



m) Da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art.4 comma 3 dello Statuto. Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione non può distribuire ai soci, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale ai sensi della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti di terzo settore.

Art.14 Bilancio Sociale

L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione nel proprio sito internet. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.

Titolo IV - Organi Associativi

Art.15 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei revisori dei conti, che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore; e) Il Revisore legale, quando la sua



nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art.30, comma 6, del d.lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) Il Collegio dei probiviri.

Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16 – Assemblea

L'assemblea è ordinaria o straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

Art. 17 – Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal presidente a mezzo avviso scritto, anche per il tramite di ausili telematici, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale e pubblicato sul sito dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.



Nella sede sociale, presso l'ufficio di segreteria, sarà a disposizione dei soci,

la documentazione inerente l'ordine del giorno della riunione o assemblea.

Nello specifico il bilancio consuntivo e preventivo resterà a disposizione dei soci presso la sede sociale 15 giorni prima della data prevista

per l'approvazione. L'assemblea deve essere convocata nel territorio del comune in cui l'Associazione ha sede.

Art.18 - Tempi e scopi della convocazione

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, e per gli altri adempimenti di propria competenza. Qualora particolari motivi lo rendessero necessario l'assemblea ordinaria potrà provvedere all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo entro il 30 giugno dell'anno.

Può essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare sulle materie di sua competenza, nonché su richiesta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.

Art.19 - Quorum costitutivi

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda



convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto o sulla variazione di sede è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria in seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Art. 20 - Adempimenti

In apertura dei propri lavori, l'assemblea elegge un presidente ed un segretario, nomina due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

Delle riunioni in assemblea il segretario redige verbale, da trascrivere in apposito libro.

Art. 21 - Validità delle deliberazioni

L'assemblea ordinaria adotta le proprie deliberazioni con voto palese.

Delibera con il voto segreto per l'elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda singole persone. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano di età anagrafica. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative a modifiche dello statuto sociale ed a variazione della sede legale sono approvate con voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti con diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria relative allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio sono approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei soci con diritto di voto.

Art. 22 - Intervento e rappresentanza

Ciascun associato ha diritto a un voto in assemblea.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Costituisce caso esclusivo il rinnovo degli organi sociali ove non è ammessa delega.

Nessun socio può avere più di una delega.

Le riunioni dell'assemblea sono di regola pubbliche. Il presidente dell'assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedono gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. E' facoltà del presidente dell'assemblea consentire ai non soci di prendere parola.

Art. 23 - Competenze

L'assemblea ordinaria:

- a) Approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) Approva le note e relazioni al bilancio del consiglio direttivo;
- c) Determina l'importo annuale delle quote associative;
- d) Definisce le linee programmatiche dell'Associazione;
- e) Approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche; f) Approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;



g) Determina preventivamente il numero dei componenti del consiglio

direttivo scegliendoli fra i soci all'Associazione;

h) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

i) Nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e

l'organo di controllo nei casi in cui la nomina sia obbligatoria per legge;

j) Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e

promuove nei loro confronti le azioni relative;

k) Delibera sulla esclusione degli associati;

l) Delibera sulle istanze di ammissione all'associazione rigettate dal

Consiglio Direttivo; m) Delibera sull'istituzione di sezioni della

Associazione;

n) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e

dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:

a) Sulle modifiche dello statuto sociale;

b) Sulla variazione della sede legale;

c) Sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione

dell'Associazione; d) Sulla devoluzione del patrimonio in attuazione

dell'art.38;

e) Delibera sullo svolgimento dei tipi di attività diverse di cui all'art.4 dello

Statuto.

Art.24 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto, da 9 componenti, nei limiti deliberati

preventivamente dall'Assemblea, compreso il presidente. Tutti i

componenti del Consiglio direttivo devono essere soci dell'Associazione e

non devono aver avuto rapporti di lavoro con l'Associazione nei dodici mesi precedenti.

2. Il consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dal Codice Etico Anpas e dall'art. 2382 del Codice civile.

3. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce nelle sue funzioni il Presidente in caso di assenza e di impedimento, il segretario ed il tesoriere; può inoltre nominare un direttore sanitario, iscritto all'ordine dei medici, scegliendolo fra i consiglieri eletti o fra soggetti diversi, anche non soci; può nominare altri direttori con riferimento a specifici settori di attività dell'Associazione.

4. Inoltre vengono nominati Vice Tesoriere, Direttore Sanitario, Responsabile dei Servizi, Responsabili degli Automezzi, Responsabili della Sede Sociale.

5. Sono previste inoltre, deleghe date dall'ufficio di Presidenza all'interno dei consiglieri, per le pubbliche relazioni, per la Protezione Civile, per la gestione e l'adeguamento del ponte radio ed altri mezzi di comunicazione, per la formazione, la gestione e l'organizzazione di corsi di aggiornamento e perfezionamento dei soci, per tutte le altre attività che verranno di seguito svolte dall'associazione.

6. Le funzioni del segretario, del tesoriere e del direttore sanitario sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione.

7. Il consiglio direttivo ogni qualvolta lo ritenga necessario, può richiedere

Indirizzo





la presenza e l'assistenza alle sue adunanze di personale tecnico e specialistico.

8. Il consiglio direttivo si riunisce quando il presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti. Il consiglio direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

9. Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

10. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

11. Delle riunioni del consiglio direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da trascrivere in apposito libro.

Art.25 - Quorum costitutivi e voto

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente o, in sua assenza, del componente più anziano di età. Gli amministratori si astengono dal

deliberare in caso di conflitto di interesse. Il direttore sanitario, quando non sia consigliere eletto dall'assemblea, partecipa alle riunioni del consiglio medesimo senza diritto di voto, ed ha facoltà di proposta di parola. Nelle materie di competenza del direttore sanitario per disposizioni di legge o attuative, il consiglio direttivo delibera previa acquisizione del suo parere obbligatorio.

Art. 26 - Competenze

Il Consiglio direttivo:

- a) Predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 21;
- b) Si adopera ad attuare le delibere dell'Assemblea;
- c) Delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
- d) Delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di Anpas;
- e) Delibera sulle domande di ammissione di nuovi soci secondo quanto previsto dall'art.6 del presente statuto;
- f) Adotta i provvedimenti sulla perdita di qualità di socio;
- g) Assume il personale dipendente e stabilisce forme di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;
- h) Accetta eventuali lasciti, legati e donazioni;
- i) Adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 27 - Direzione esecutiva

Il Consiglio direttivo, può costituire, tra i suoi componenti, una direzione



esecutiva composta da presidente e vicepresidente del consiglio stesso, segretario, tesoriere, del direttore sanitario, quando nominato, e dal direttore dei servizi, alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo.

Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal consiglio direttivo con apposita deliberazione.

Il numero dei componenti della direzione esecutiva dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla metà del numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 28 - Vacanza di componenti e decadenza degli organi

Qualora il consiglio direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Qualora non disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, i componenti del Consiglio Direttivo ancora in carica procederanno a cooptazione salvo ratifica da parte dell'assemblea alla sua prima riunione.

La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

Il consiglio direttivo decade in caso di vacanza della metà più uno dei componenti originariamente eletti.

La decadenza del consiglio direttivo comporta anche quella del presidente, del collegio dei revisori dei conti, dell'organo di controllo, ove istituito, e del collegio dei probiviri.

Nel caso di decadenza degli organi associativi, il presidente dell'associazione provvede immediatamente alla convocazione

dell'assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 29 – Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.

Il presidente può delegare in parte, o in via temporanea interamente, parte dei propri compiti al vicepresidente o ad altro componente del consiglio stesso.

Il Presidente non può delegare la rappresentanza legale.

Art. 30 – Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. In ogni caso l'Assemblea potrà eleggere, in alternativa, un Organo di Controllo monocratico con le caratteristiche indicate dall'articolo 2397, comma 2, codice civile. Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.

Art. 31 – Competenze

Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal consiglio direttivo, ed



esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci. Il collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di Controllo ai sensi dell'art.30 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, il Collegio dei revisori deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti.

Art.32 Revisore legale dei conti

L'assemblea nomina un revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 33 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti fra i soci, dura in carica tre anni. I suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere su apposito libro.

Art. 34 - Competenze

Il collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal consiglio direttivo ai sensi del precedente art. 10.

Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione delle

parti.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione e sono inappellabili.

Art. 35 - Libri Sociali

L'Associazione deve tenere:

a) Il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) Il libro degli associati;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e dell'organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al consiglio di amministrazione il quale rilascia il consenso entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il consiglio non si sia pronunciato.

Titolo V- Norme finali

Art. 36 - Sezioni

Qualora per decisione dell'assemblea vengano istituite una o più sezioni dell'Associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

Art. 37 Regolamenti

1. Il regolamento generale:

a) Stabilisce forme di partecipazione consultiva alle riunioni del consiglio



direttivo; b) Individua le modalità di informazione ai soci delle attività

associative e disciplina il diritto di accesso ai libri sociali;

c) Determina le competenze del segretario, del tesoriere, del direttore sanitario, degli altri direttori eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento dell'associazione;

d) Regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

2. In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, l'Assemblea può approvare regolamento di funzionamento dei servizi.

Art.38 - Scioglimento dell'Associazione

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto all'ANPAS Nazionale che lo destinerà ad iniziative analoghe con preferenza nel territorio in cui ha operato l'Associazione sciolta. I documenti saranno versati nell'Archivio Storico di Anpas.

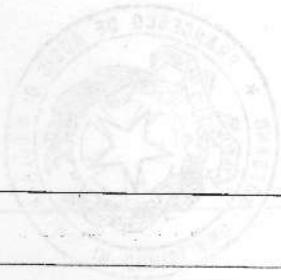
Art. - 39 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dei regolamenti applicativi da quest'ultimo previsti e disposizioni di legge vigenti in materia.

Rosario De Rosa

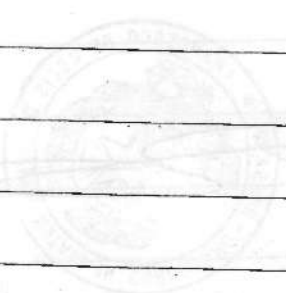
[Signature]







Il sottoscritto, Francesco De Rosi, di Nicosia, ha
dichiarato che, nel mese di maggio, ha
ricevuto da un certo
V. Nicosia N. 118-A/11. Contabile



E' copia conforme all' originale munito
delle prescritte firme, nei miei rogiti.

Si rilascia ad uso consentito

Corigliano - Rossano, 28/02/2022

Via Nazionale N. 118 - A.U. Corigliano

